

Data 20/05/2024

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2024 Scadenza versamento in acconto (17/06/2024)¹

AVVISO

Il **17 giugno 2024** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 17 giugno e la seconda il 16 dicembre.

L'acconto per l'anno 2024, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e le detrazioni approvate dal Comune per il 2023 e di seguito riportate²:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	5 per mille
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00.
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione della categoria D10)	8,6 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	10,60 per mille
Altri immobili	10,60 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, **entro il 17 giugno 2024**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio comunale³. Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.

SOGGETTI PASSIVI

È soggetto passivo il possessore di immobili, intendendosi per tale, il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Per il calcolo dei mesi dell'anno (*nei quali si è protratto il possesso*) si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dei quali è composto il mese stesso. Il giorno del trasferimento dell'immobile è sempre computato a carico del soggetto acquirente e l'imposta dovuta per il mese del trasferimento è sempre a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso dovessero risultare uguali a quelli del cedente.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune **TIONE DEGLI ABRUZZI(AQ): L173**

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- bollettino CPP 1008857615
- Pago PA

CODICI TRIBUTI IMU	TIPOLOGIA	BENEFICIARIO	CODICE COMUNE
3912	IMU - Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	QUOTA COMUNE	L173
3914	IMU - Terreni	QUOTA COMUNE	
3916	IMU - Aree fabbricabili	QUOTA COMUNE	
3918	IMU - Altri fabbricati	QUOTA COMUNE	
3925	IMU - Immobili di categoria D	QUOTA STATO	
3930	IMU - Immobili di categoria D	QUOTA COMUNE	

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito <https://comune.tionedegliabruzzo.aq.it/>

Il Funzionario Responsabile IMU
Dott.ssa MARIANI Stefania

¹ Il 16 giugno 2024 cade di domenica

² Si veda la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30/05/2023 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2023.

³ Si veda la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 27/12/2023 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2024.